



ALLEGATO A alla Dgr n. 503 del 14 aprile 2017

DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE PER LE NOMINE DEI REVISORI O DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DA EFFETTUARE NELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA DELLA REGIONE DEL VENETO.

Articolo 1

Natura dell'Avviso di Iscrizione

1. È indetto un avviso pubblico per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina di componente del collegio dei revisori o di revisore unico nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, istituito presso la Giunta Regionale, in esecuzione dell'art. 56, comma 8 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.
2. L'Elenco costituisce uno strumento funzionale avente la finalità di razionalizzare e assicurare la pronta disponibilità di professionisti in possesso di requisiti adeguati a svolgere l'incarico in oggetto.
3. Si rammenta che, come previsto dal comma 9, dell'articolo 56 della L.R. n. 30 del 30/12/2016:
 - le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e uno dal Consiglio di Amministrazione;
 - le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
 - le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'Elenco Regionale è articolato per sezioni suddivise per provincia.
5. Il candidato, in sede di compilazione della domanda di iscrizione all'Elenco, effettuerà la scelta della provincia interessata in correlazione a dove è ubicata la sede dell'IPAB presso la quale verrà erogato il controllo proprio dell'incarico; l'opzione sarà vincolante per la nomina dell'organo di revisione di tutte le IPAB rispettivamente da parte dei soggetti individuati dalla legge regionale di cui sopra, fatta salva la mancanza di candidati disponibili, che permetterà di effettuare la scelta tra i professionisti iscritti in un'altra provincia.
6. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il presente Avviso o di non procedere alla nomina o al conferimento degli incarichi, in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, la nomina o il conferimento dell'incarico, senza che per l'interessato insorga alcuna pretesa o diritto.

Articolo 2

Requisiti per l'iscrizione all'Elenco regionale

1. Considerato che il revisore dei conti è figura tecnica, per l'iscrizione all'Elenco regionale è richiesta l'inclusione nel registro dei revisori costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs. n. 39/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)*", in particolare dei soli soggetti iscritti alla 'Sezione A', prevista dal decreto legislativo n.135 del 17 luglio del 2016.
2. Il requisito di cui al precedente comma deve essere posseduto dal candidato alla data di presentazione della domanda ed essere valido anche alla data della eventuale nomina e per la durata dell'espletamento dell'incarico.
3. La mancanza del requisito comporta il rigetto della domanda di inserimento nell'Elenco ovvero, nel caso di perdita successiva alla data di inserimento, l'esclusione del candidato stesso dall'Elenco e la sua decadenza dall'incarico.
4. La perdita del requisito deve essere immediatamente comunicata dal candidato o dal soggetto nominato o a cui sia stato attribuito l'incarico; la mancata comunicazione costituisce causa di cancellazione del candidato dall'Elenco, salve eventuali ulteriori conseguenze derivanti dalla legge.

Articolo 3
Cause di esclusione e incompatibilità

1. Non possono essere inseriti nell'Elenco e, quindi nominati, coloro che si trovino nelle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità di cui allo statuto dell'Ipab.
2. Non possono, comunque, essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o che comportano decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del Codice civile.

Art.4

Modalità per la domanda di iscrizione nell'Elenco regionale

1. Le domande di iscrizione nell'Elenco dovranno essere redatte in lingua italiana utilizzando l'apposita modulistica allegata alla Delibera regionale (Fac-simile Domanda).
2. La domanda di inserimento dovrà essere presentata, a pena di esclusione, a partire della data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, esclusivamente per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: *area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it*; in tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta della domanda di inserimento in formato pdf; l'oggetto della PEC dovrà espressamente indicare la seguente dicitura: *"Domanda per l'iscrizione all'Elenco regionale per le nomine dei Revisori dei Conti da effettuare nelle IPAB della Regione del Veneto"*.
3. Ogni candidato potrà presentare un'unica domanda di iscrizione in relazione alla unica provincia scelta.
4. Nella domanda di iscrizione il candidato, nella consapevolezza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, forma od usa atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità e dall'art. 75 dello stesso D.P.R. sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R., sotto la personale responsabilità, deve espressamente dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e indirizzo del proprio domicilio e PEC presso la quale dovrà essere inviata ogni comunicazione;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 - c) il godimento dei diritti civili e politici;
 - d) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399 Codice Civile;
 - e) il numero e la data di iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il MEF;
 - f) la provincia prescelta nel cui ambito territoriale viene proposta la propria candidatura per la nomina (potrà essere indicata una sola provincia, che potrà essere comunque modificata con comunicazione da indirizzare alla competente Struttura).
5. La domanda, pena l'esclusione, dovrà recare in calce la firma autografa del candidato. Le dichiarazioni rese nella domanda di inserimento hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La domanda, inoltre, ai sensi della normativa vigente in materia, non necessita di autenticazione ma, pena l'esclusione, deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata.
7. Alla domanda di iscrizione, il candidato dovrà allegare in carta semplice, *curriculum vitae* in formato europeo, siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto, corredato di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni contenute.
8. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti interessati, in caso di nomina o conferimento di incarico, di produrre la documentazione probante le dichiarazioni rilasciate e di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
9. La Regione del Veneto trasmetterà le comunicazioni relative alla presente procedura esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda. A tal fine, il richiedente dovrà informare tempestivamente l'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nella proposta di candidatura.

10. Non saranno prese in considerazione le domande di inserimento presentate in modo difforme a quanto prescritto dal presente Avviso.

Articolo 5
Modalità di scelta e affidamento dell'incarico

1. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità all'iscrizione all'Elenco Regionale, verrà effettuata dalla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto.
2. In esito all'istruttoria di cui al comma 1, i candidati idonei verranno inseriti con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali, nella sezione provinciale dell'Elenco regionale, scelta dal candidato all'atto della domanda. Il decreto di cui al comma precedente viene adottato almeno una volta all'anno.
3. L'opzione finale del soggetto al quale attribuire l'incarico oggetto del presente Avviso, avverrà tra i candidati inseriti nell'Elenco, sulla base della verifica istruttoria della sussistenza dei requisiti svolta dall'Ufficio di cui al precedente comma 1.
4. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l'attribuzione dell'incarico.
5. La nomina del candidato prescelto verrà effettuata con apposito atto, secondo le vigenti norme di legge e le modalità previste nello statuto dell'IPAB nella quale viene conferito l'incarico.
6. Si rinvia a quanto previsto all'art. 3 "*Cause di esclusione e incompatibilità*".

Articolo 6
Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco sarà disposta per effetto della decadenza, dovuta a inadempienze e negligenze ovvero per il manifestarsi di comportamenti riconducibili al professionista che possano costituire ragione di mancata correttezza e diligenza nell'espletamento dell'incarico, o revoca.
2. La cancellazione, previa contestazione degli addebiti all'interessato, verrà disposta con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali, e comporta che, da tale data, per almeno un anno l'Amministrazione regionale non prenderà in esame le domande eventualmente presentate dal medesimo soggetto per l'inserimento nell'Elenco.
4. Nel caso di dimissioni, di impedimento temporaneo o permanente all'esercizio dell'incarico conferito, ovvero per qualsiasi altra causa di qualunque natura che impedisca o osti all'espletamento dello stesso, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, sulla base delle ragioni per cui siano state rassegnate le dimissioni, dei motivi che hanno determinato l'impedimento o che ostino all'espletamento dell'incarico, di disporre la cancellazione del soggetto dall'Elenco.
5. Il candidato può chiedere e ottenere in qualsiasi momento la cancellazione dall'Elenco.

Art. 7
Responsabilità della procedura e informazioni

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che la Struttura responsabile della presente procedura, nonché dell'adozione dei relativi provvedimenti, è la Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto.
2. Per informazioni, è possibile contattare la Direzione Servizi Sociali, Unità Organizzativa Non autosufficienza, IPAB, Autorizzazione ed Accreditamento, tel.041/2791378/1389/1438.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. I dati dei candidati sono raccolti, trattati, aggiornati, conservati e diffusi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. L'interessato ha diritto di accesso e di ottenere quanto altro disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

2. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, mentre il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto, Rio Novo Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia – Fax 041/2791369
PEC area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.